

UOMINI E TERRA NEL PENSIERO DI CAPOGROSSI COLOGNESI*

Francesco Lucrezi**

Magnifico Rettore, Chiarissimo Professore Capogrossi Colognesi, Gentile Signora Virginia Volterra Capogrossi Colognesi, Illustre Direttore del Dipartimento, Illustre Coordinatrice del Dottorato di Ricerca, Illustre Presidente del Consiglio Didattico, Illustri Autorità Accademiche, cari Colleghi, cari Amici del personale tecnico-amministrativo, cari Dottori e Dottorandi di ricerca, cari Studenti, Signore e Signori, è un vero onore per me potere pronunciare qualche breve parola di *laudatio* in onore di un Maestro di fama internazionale, verso il quale non solo le scienze giuridiche, ma tutto il sapere umanistico contemporaneo hanno un così vasto debito di gratitudine.

Sono passati 64 anni da quando il grande Arnaldo Momigliano, nel primo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto, nel 1961 (e proprio sabato scorso¹, a Padova, si è chiuso il 64° convegno della medesima Società, che, come si vede, ha avuto e avrà lunga e florida vita), pronunciò la sua celebre dichiarazione, secondo cui proprio in quella occasione si sarebbe celebrato un evento “di non poco conto”, ossia la perdita dell’autonomia scientifica della storia del diritto rispetto alla storia cd. “generale”. Se la storia dell’arte, della letteratura, della filosofia – asseriva Momigliano – hanno una propria specificità epistemologica, ciò non si sarebbe potuto dire per la storia del diritto, dal momento che il diritto sarebbe qualcosa di “immanente” alla società, e non di “esterno” ad essa, sicché la storia del diritto avrebbe dovuto coincidere con la storia della società, ossia con la “storia-storia”².

La “profezia”, o il “cattivo augurio”, com’è noto, non si è realizzata, con grande compiacimento non solo di noi storici del diritto, per meri interessi “di casta”, ma di chiunque sia consapevole che una formazione giuridica amputata o sminuita nella sua dimensione diacronica degraderebbe il diritto, il suo studio, la sua elaborazione e la sua applicazione da “cultura”, “scienza”, a mera “tecnica”, “strumento”. Cosa che pure è stata proposta, come utile soluzione, da alcuni molto illustri studiosi di diritto positivo. Ma se, forse,

*Testo della *laudatio* pronunciata in occasione del conferimento al Prof. Luigi Capogrossi Colognesi, il 2/12/2025, del Dottorato di ricerca *honoris causa* in Scienze Giuridiche.

** Prof. ordinario f.r. Un. di Salerno

¹ 29 novembre 2026.

² A. MOMIGLIANO, *Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti antichi*, in *Rivista Storia Italiana* 76 (1964) 133ss., ora in Id., *Terzo Contributo alla Storia degli Studi classici e del mondo antico* 1, Roma 1966, 293. Cfr. LUCREZI, *L’uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla “Collatio”* 1, Torino 2001, ora in Id., *Quel che ha detto Mosè. Studi sulla “Collatio”* I-X, Note sulla “Collatio” I-IV, Torino 2024, I.

Interventi

dallo “scioglimento” della storia del diritto nella “storia tout court” potrebbe avere tratto qualche arricchimento quest’ultima (ammesso che esista una storia “senza aggettivi”), certamente il sapere giuridico ne avrebbero ricevuto un colpo al cuore, perché un “diritto senza tempo” non esiste, e lo studio del fattore tempo, nell’approccio al diritto, non può essere considerato un accessorio marginale, da trattare con leggerezza, o da dare per scontato.

Ma la provocatoria sollecitazione di Momigliano – uno studioso verso cui Capogrossi Colognesi dichiara un grande debito di gratitudine, ricordandone gli insegnamenti, l’amicizia e quelle che chiama “le grandi aperture prospettiche”³ - va contestualizzata negli anni in cui fu pronunciata, e va apprezzata come un giusto ammonimento nei confronti dei pericoli scaturenti dall’eccesso opposto (che pure negli anni ’50 si andava profilando negli studi storico-giuridici europei), ossia di uno studio del diritto condotto nel solco dell’idea di Schulz di una cosiddetta “Isolierung”, un presunto “isolamento” della *iuris prudentia* romana rispetto alla società ad essa circostante⁴.

Non si può certo, in questa sede, sintetizzare cosa oggi, in Italia, in Europa e nel mondo, siano diventati gli studi storico-giuridici, né ricostruire le vicende che li hanno portati, nel bene e nel male, al punto attuale. Diciamo soltanto che l’intera vita scientifica del Maestro che oggi onoriamo è stata imperniata sul doppio imperativo categorico della difesa della specificità epistemologica della storia del diritto, e del suo inscindibile, continuo e fecondo collegamento con lo studio della vita vissuta degli uomini, della consapevolezza che “*ubi societas ibi ius*”, e viceversa. La strada da lui percorsa gli è stata indicata e aperta da alcuni dei capiscuola del Novecento, da lui eletti a fondamentali punti di riferimento culturale, tra cui ricordiamo, innanzitutto, oltre a Momigliano, Max Weber, Edoardo Volterra, Pietro De Francisci, Moses Finley, Emilio Sereni. Un vero e proprio pantheon di “spiriti magni”.

Nel mio piccolo, pur avendolo incontrato di persona una sola volta, a casa sua, ove ebbe l’amabilità di ricevermi (e il semplice vedere nella sua libreria, uno accanto all’altro, il Talmud e il *Corpus Iuris Civilis*, fu per me un vero e proprio tacito insegnamento, che non avrei mai dimenticato), considero anche io Volterra come uno dei miei Maestri, tanto a lungo ho avuto modo di riflettere sulle sue pagine, spesso su ogni singolo rigo⁵. Da ognuno di questi grandi pensatori Capogrossi ha molto assorbito, ma dalle loro visioni, in molti casi, si è anche molto allontanato. Recita il Talmud che un buon maestro è quello che si fa contraddire dagli allievi (e non solo, come spesso avviene, specie nel nostro Paese, solo “*post mortem*”). E, naturalmente, ai Maestri del Professore segue, attraverso il suo magistero, una prestigiosa scuola di allievi, tra i quali ricordiamo soltanto la carissima amica qui presente Elena Tassi, il compianto amico Mario Fiorentini e l’altrettanto cara Cristina Simonetti.

Gli interessi di studio del Professore spaziano sui più molteplici aspetti del diritto romano, tanto pubblico quanto privato, in pressoché tutte le fasi della sua evoluzione, toccando l’esegesi delle fonti, la cultura materiale, la comparazione storico-giuridica, la storia della storiografia e altro ancora. In particolare, a lui si deve una costante attenzione al rapporto

³ CAPOGROSSI COLOGNESI, *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber*, Roma-Bari 1990.

⁴ F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*, trad. it. *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968.

⁵ Cfr. R. DI SEGNI, *Prefazione* a LUCREZI, *Quel che ha detto Mosè* cit.

di interazione tra diritti antichi e contemporanei, e alla vitalità della linfa della scienza giuridica romana che scorre nelle vene delle società moderne. È davvero raro, in particolare, che uno stesso studioso abbia investigato così a fondo sulle origini più arcane delle forme giuridiche italiche⁶, andando a perlustrare quella che Francesco Paolo Casavola chiamò “l’antichità senza data”⁷, per poi esaminare con alta perizia la transizione dal diritto bizantino del Tardo Antico a quello medievale, arrivando, attraverso l’umanesimo giuridico europeo e l’età delle codificazioni, fino al diritto contemporaneo italiano ed europeo.

Ritengo, pertanto, che il conferimento di questo Dottorato *honoris causa* da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno sia un privilegio più per chi lo consegna che per chi lo riceve, anche perché posso dire che la comparazione storico-giuridica è uno dei tratti distintivi della sensibilità di tutti i membri del Dipartimento, di ogni disciplina, dai Padri Fondatori – i grandi Maestri Enzo Buonocore, Luigi Amirante, Nino Dalia, Massimo Panebianco e altri – al Direttore del Dipartimento, Francesco Fasolino, alla Coordinatrice del Dottorato, Angela Di Stasi, al Presidente del Consiglio Didattico, Giuseppe D’Angelo, fino ai più giovani Colleghi. E non solo del Dipartimento, come dimostra, fra l’altro, il fatto che da poco il nostro Ateneo ha come Rettore un giovane, ma già illustre studioso di Diritto privato comparato, nella persona del prof. Virgilio D’Antonio.

Tra i tanti temi che avrei potuto scegliere, tra la sterminata produzione del Maestro, vorrei limitarmi a evidenziare l’importanza del suo contributo sullo specifico terreno delle forme di appartenenza sui beni immobili, la proprietà terriera, i diritti dominicali e gli *iura in re aliena*. Un campo, com’è, noto, nel quale particolarmente evidenti emergono i nessi di continuità tra le forme contemporanee del *civil law* e le loro radici antiche. Un legame tanto forte che, in molti casi, non autorizza neanche a parlare di ‘radici’ o ‘precedenti’, trovandoci di fronte – basti pensare alla configurazione dei cd. *iura in re aliena* - a fenomeni di vera e propria persistenza plurimillenaria degli stessi istituti giuridici. Basti ricordare, su questo terreno, i fondamentali volumi del Professore *Remissio mercedis*⁸, *Le vie del diritto romano*⁹, *La struttura della proprietà e la formazione dei “iura praediorum” nell’età repubblicana*¹⁰, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell’Italia romana. L’ambiguità di una interpretazione storiografica e i suoi modelli*¹¹,

⁶ Cfr., p. es. le pagine iniziali, a cura di CAPOGROSSI del manuale collettaneo, realizzato sotto la direzione di M. TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, II ed. Milano 1989.

⁷ F.P. CASAVOLA, *Fondamenti del diritto antico*, in *Iura & Legal Systems* 2 (2015) B, 275ss., nonché in M. DEL TUFO, F. LUCREZI (curr.), *Vita/morte. Le origini della civilizzazione antica*, Napoli 2016, 9ss., in Id., *“Hominum causa”. Scritti antichistici 2000-2016*, a cura di F. LUCREZI e L. MINIERI, Madrid 2016, 81ss. e (col titolo *Isola sacra. Alle origini del diritto*) in F.P. CASAVOLA, D. ANNUNZIATA, F. LUCREZI, *Isola sacra. Alle origini della famiglia*, Napoli 2019, 17ss. Cfr. LUCREZI, *Bet*, in *AOM-AME* 3/2 (2026).

⁸ Napoli 2005.

⁹ Bologna 2023.

¹⁰ Roma 1976, II ed. Roma 2021.

¹¹ Napoli 2002.

*Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*¹², vere e proprie pietre miliari sul terreno dell'analisi del divenire storico dei diritti reali.

Mi piace segnalare, inoltre, che proprio in questo Dipartimento hanno insegnato e insegnano Colleghi che in tale ambito hanno dato contributi di notevole rilievo. Mi permetto di ricordare solo le ricerche di Laura Solidoro, che si laureò nel 1977 proprio con una tesi dal titolo *Teorie vecchie e nuove sulla proprietà*, e che ha poi pubblicato sul tema libri molto importanti, quali gli *Studi sull'abbandono degli immobili*, del 1989, e la *Tutela del possesso in età costantiniana*, del 1998, oltre ad avere raccolto significative riflessioni sulla materia, offerte dai più accreditati studiosi internazionali, sulle pagine della brillante rivista *Teoria e Storia del Diritto Privato*, da lei diretta, affiancata dalla sua degna allieva Margherita Scognamiglio. E lo stesso credo si possa dire della nostra rivista dipartimentale, *Iura & Legal Systems*, oggi autorevolmente diretta da Ileana Del Bagno.

A Jean-Jacques Rousseau, nel suo *Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini*, del 1755, risale, com'è noto, l'asserzione secondo cui "il primo che, avendo recintato un terreno, si avvide di dire: questo è mio, e trovò persone abbastanza ingenua da credergli, fu il vero fondatore della società civile". Un momento, secondo il filosofo, decisamente negativo, in quanto generatore dell'egoismo e della contrapposizione tra gli uomini. Il momento della nascita di quello che Cesare Beccaria (pensatore certo non eversivo o rivoluzionario) definì il "terribile, forse non necessario diritto"¹³ (frase da cui, a sua volta, Stefano Rodotà ricavò il titolo di una sua celebre raccolta di saggi sulla proprietà, *Il terribile diritto*¹⁴).

L'idea della possibilità che un uomo sia "proprietario" di un appezzamento di terra, com'è noto, nasce circa dieci millenni prima dell'era volgare, in area mesopotamica, in un'età per la quale non ci è dato di riscontrare niente di simile nella penisola italica, della quale, per quell'epoca arcaica, non sappiamo pressoché niente. E non nasce da sola, portando con sé (o venendo generata da) altri fenomeni antropologici, quali l'inumazione, l'urbanizzazione, la famiglia. La proprietà sulla terra nasce insieme alla proprietà sulla donna (di cui anche si dirà: "questa è mia"), in quanto entrambi richiedono un maschio-padrone. Alla "madre-terra" corrisponde una madre-donna, entrambe atte a generare frutti che siano di un uomo, e di un uomo solo¹⁵.

Ma è sicuro che è la terra ad appartenere all'uomo, e non, piuttosto, il contrario? Che significa essere "proprietario" di qualcosa? Cosa è chiuso in quel recinto evocato da Rousseau: terra, animali, uomini, cadaveri inumati, idee?

Non si può certo confermare, al giorno d'oggi, che fu allora a nascere la "società civile". Gli *Homo sapiens*, come le altre forme di uomini ancora esistenti (Neanderthal, Cro-Magnon e Danisova), usavano il fuoco già da quattrocentomila anni, governavano la natura, conoscevano tecnica, arte, religione, magia¹⁶. Non però, la famiglia, la sepoltura, e, almeno per come noi lo concepiamo, il diritto.

¹² Roma 1999

¹³ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Livorno 1764, XXII.

¹⁴ Bologna 1981. Cfr. LUCREZI, *La "tabula picta" tra creatore e fruitore*, Napoli 1984, 204s.

¹⁵ LUCREZI, *Prigione sacra. Alle origini della soggezione femminile*, in CASAVOLA, ANNUNZIATA, LUCREZI, *Isola sacra* cit. 779ss.

¹⁶ Cfr. Y.N. HARARI, *'Sapiens': a Brief History of Humankind*, Kinneret 2011, ed it.: *Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità*, Milano 2014.

Capogrossi ci ha lasciato molte pagine mirabili su cosa abbia concretamente significato, sul piano storico, la nascita e lo sviluppo di questa ambigua forma di relazione tra uomini e terra, che si estende anche agli dei (anch'essi "chiusi nei recinti", e chiamati a diventare protettori, o nemici, di questi o quegli uomini, di questa o quella terra). "Lo straniero che si trova indifeso lontano dalla sua patria – scrive Capogrossi, in un saggio del 1994 -, in paesi stranieri, agli dei del luogo si rivolgerà"¹⁷. E, per le epoche preciviche, la protezione era assicurata, a ogni singola *familia*, in cambio delle dovute onoranze, dagli spiriti dei *maiores* sepolti sotto quella specifica terra. I miei antenati, i miei dei non mi proteggeranno in terra straniera. Omero offre significativi spunti in questa direzione. La Torah impone di dare protezione allo straniero proprio perché egli non è protetto dalle sue divinità¹⁸, la sua condizione somiglia a quella dell'*homo sacer*¹⁹.

Per quanto riguarda, specificamente, l'analisi della società agraria romana, l'analisi di Capogrossi trae grande beneficio dal suo essere sempre stato uno studioso tanto dello *ius publicum* quanto di quello *privatum* (i quali, giova sempre ricordare, per i giuristi romani non erano due distinti "rami" del sapere, ma solo due diverse angolazioni, "posizioni": "*huius studii duo sunt positiones, publicum et privatum*"²⁰).

E questa doppia competenza non è stata solo un "surplus" di impegno scientifico, ma anche il frutto di una precisa consapevolezza culturale. Se si può ritenere, infatti, forse, che i rapporti all'interno della *familia* (quella che Casavola, con felice e ormai famosa espressione, ha chiamato "isola sacra"²¹) riguardino solo il *pater familias* e i suoi sottoposti, e non interessino (tranne che per violazioni di ordine sacrale, come l'incesto o le offese agli dei) l'insieme della *civitas*, lo stesso non si può dire per la proprietà terriera, che, in quanto tale, è "corpo" della comunità cittadina. Tale consapevolezza si aggancia direttamente alle analisi di Max Weber, la cui *Römische Agrargeschichte* è stata fatto oggetto, da parte di Capogrossi, di una lunga e profonda disamina (la cui prima edizione risale al 1988). Essa parte da un invito a considerare nella sua interezza il titolo del noto testo weberiano, che è, appunto, *La storia agraria romana dal punto di vista del diritto pubblico e privato*.

"Proprio questa saldatura programmatica tra forme del diritto pubblico e istituti privatistici – annota Capogrossi – permette, infatti, di cogliere lo stretto rapporto, ma insieme la distanza che tende immediatamente a separare Weber dalla tradizione di studi del diritto romano alla quale egli pure appare collegato, così come essa si era venuta affermando in

¹⁷ CAPOGROSSI COLOGNESI, "*Ius commercii*", "*conubium*", "*civitas sine suffragio*". *Le origini del diritto internazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, A. CORBINO, L. LABRUNA, B. SANTALUCIA, *Le strade del potere*, Catania 1994, 13.

¹⁸ Cfr. LUCREZI, *Lo straniero in diritto ebraico*, in *Atti Acc. Rom. Cost. XXI*, Roma 2015, "*Siete stati stranieri in terra d'Egitto*" (*Ex. 22.20, 23.9, Deut. 19.33*), in A. DI STASI, L. KALB, *La gestione dei flussi migratori tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna ed integrazione europea*, Napoli 2013, 1ss. e in *Id.*, 613. *Appunti di diritto ebraico I*, Torino 2015, 87ss.

¹⁹ Cfr., per tutti, F. D'IPPOLITO, F. LUCREZI, *Profilo storico-istituzionale di diritto romano*, IV ed. Napoli 2018, 279ss.; F. LUCREZI, F. FASOLINO, G. GRECO, M. AMABILE, *Elementi di storia e istituzioni di diritto romano*, Napoli 2023, 278ss.

²⁰ LUCREZI, *Cascione e Romolo 'sacer'*, in corso di stampa negli *Atti della Giornata di studio in memoria di Cosimo Cascione*, Napoli 2026.

²¹ *Fondamenti del diritto antico cit.*

Interventi

uno dei punti più alti della sua lunga storia, nella Germania dell'800"²². E questo perché "lo stesso allargamento del campo d'indagine alla duplice prospettiva del diritto pubblico e del diritto privato in una loro organica e parallela utilizzazione non poteva essere agevolmente e semplicemente realizzato se Weber si fosse mosso entro i canali tradizionali di questi studi di diritto romano"²³. Capogrossi ci spiega quindi come il regime privatistico della terra non possa essere considerato un oggetto autonomo d'indagine, dovendo essere analizzato "sotto il duplice profilo dell'assetto gromatico del territorio (questo, *lato sensu*, di taglio pubblicistico) e della sua rilevanza rispetto all'organizzazione amministrativa, specie per ciò che concerne l'*ager publicus*"²⁴.

Naturalmente, la lettura che Capogrossi offre degli studi weberiani è di tipo critico, dal momento che sottolinea e interpreta quelle che appaiono letture deformate della realtà, dettate da presupposti ideologici superati: presenti, mi permetto di aggiungere, in maniera ancora più evidente, nella *Storia del paesaggio agrario italiano* (e soprattutto nel secondo capitolo, dedicato al *Paesaggio agrario romano*) di Emilio Sereni²⁵ – estensore, fra l'altro, della prefazione alla seconda edizione italiana dell'opera di Weber –, alquanto condizionata da una evidente rigidità dell'anacronistica metodologia marxista applicata; una forzatura riscontrabile, per certi aspetti, anche nell'impostazione di fondo della *Storia della costituzione romana* del grande Francesco De Martino. Ma, ovviamente, ogni storiografia è figlia del tempo e dell'ambiente in cui è maturata, e Capogrossi è sempre particolarmente attento a contestualizzare la dottrina, la lettura della quale, per lui, merita la stessa prudenza critica richiesta per l'esegesi delle fonti.

Ciò vale, ovviamente, anche per il pensiero di Emilio Sereni, che il Nostro annovera tra gli "indimenticabili maestri della giovinezza"²⁶, così come per quello del Weber, nella cui ricostruzione storiografica invita a considerare "una straordinaria dilatazione delle forme giuridiche ad assolvere funzioni assai diverse, in una prospettiva evolutiva portata ai suoi estremi"²⁷.

Vanno lette con cautela, per esempio, le osservazioni di Weber che sembrano assegnare all'antica *mancipatio* una funzione di "trasferimento delle quote di partecipazione alla comunità". Una concezione 'sociale' dell'antica proprietà terriera (intesa come "Hufenrecht", "diritto di pascolo", letteralmente "diritto di zoccolo") che spinge Weber a "spiegare la posizione paritetica dei due litiganti nella *legis actio sacramenti in rem*, con la presenza della *contravindicatio*, in considerazione del fatto che, trattandosi di un conflitto in ordine alla 'quota sociale', occorre comunque addivenirsi ad un accertamento relativo alla pretesa relativamente più fondata, onde evitarsi un 'vacuum inammissibile nei rapporti di diritto pubblico'"²⁸.

Nel suo fondamentale volume *Proprietà e diritti reali*, già ricordato, ineludibile punto di riferimento delle ricerche in materia, Capogrossi sottopone a una disamina di particolare

²² Max Weber e le società antiche, 1, Roma 1988, 1s. Cfr. anche *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber*, Roma-Bari 1990.

²³ Max Weber cit. 2.

²⁴ Max Weber cit. 3.

²⁵ Bari 1961.

²⁶ *Persistenza* cit. IX.

²⁷ *Ib.* 35.

²⁸ *Ib.* 36.

acutezza le molte e controverse fonti relative alla titolarità e agli strumenti di disposizione e difesa dei diritti assoluti nell'antica Roma. Già il sottotitolo del libro, *Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, esprime il carattere poliedrico dell'analisi dell'autore, focalizzata su una realtà molteplice: ci può essere una proprietà senza uso, un uso senza proprietà, una proprietà o un uso senza tutela, o una tutela senza proprietà o senza uso. E le fonti, al riguardo, sono spesso ambigue e contraddittorie.

Tra le varie pagine del volume, tutte meritevoli della massima attenzione, limitiamoci, a mo' di esempio, a ripercorrere quelle in cui l'autore prende in considerazione le controverse fonti relative alla inusucapibilità delle *servitutes praediorum*, alla *usucapio libertatis* e alla cd. *Lex Scribonia*, norma di incerto contenuto e incerta datazione, generalmente attribuita a L. Scribonio Curio, che fu tribuno della plebe nel 50 a.C.

La problematica legge, di cui l'unica testimonianza ci è offerta da un passo di Ulpiano (D. 41.3.4.28 [29]), avrebbe vietato la costituzione di servitù prediali mediante usucapione. Il principio sotteso alla norma è stato ricondotto a un passo di Paolo (D. 8.1.14 pr.), che ricorda che le servitù prediali "*praediorum rusticorum accedunt*", e sono quindi "*res incorporales*", e, in quanto tali, non passibili di usucapione ("*et ideo non capiuntur*"). Ma, se è così, si chiede Capogrossi, "perché occorre una legge per escludere una soluzione già di per sé inammissibile, mancando il presupposto stesso della usucapibilità, stante il carattere incorporale delle servitù?"²⁹.

Se il senso di questa apparente contraddizione non è stato soppesato nei primi anni del '900, spiega il Maestro, ciò è dipeso probabilmente da un'inesatta concezione del principio della incorporalità delle servitù, considerato come sussistente *ab initio*. In realtà. Il Voigt³⁰ avrebbe spiegato – in una ricostruzione dapprima poco considerata, ma poi destinata a guadagnare una "sempre maggiore adesione... soprattutto da parte degli studiosi italiani di questo secolo [= del '900], probabilmente quelli che hanno in modo più approfondito e sistematico indagato la storia delle servitù prediali in diritto romano"³¹ – che, nelle età più risalenti, quelle che poi sarebbero state concepite come *iura in re aliena* altro non erano che delle forme di proprietà o comproprietà di una striscia di terreno sulla quale era concesso al titolare (non padrone del fondo) di transitare. Si trattava quindi di cose corporali, "oggetto ovviamente di possesso ed usucapibili come ogni altra parte del *fundus*"³².

Giuseppe Grosso³³, il maggiore studioso delle servitù prediali in Italia, aveva aderito alla tesi del Voigt, ma era andato oltre, "spiegando per l'appunto l'esigenza di una legge a modificarne il regime, una volta che queste più antiche figure fossero state 'tradotte' in termini di *iura in re*, per la 'vischiosità' delle forme giuridiche nella loro concreta determinazione"³⁴.

²⁹ Proprietà cit. 94.

³⁰ M. VOIGT, *Die Lehre von den Servituten nach gemeinen römischen Recht*, Leipzig 1857.

³¹ Proprietà cit. 95.

³² *Ib.* 95.

³³ G. GROSSO, *Problemi generali del diritto romano*, Torino 1941-1943, *Le servitù prediali*, Torino 1953, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino 1969.

³⁴ Proprietà cit. 95.

Interventi

Ma a queste considerazioni teoriche Capogrossi aggiunge una importante questione ‘funzionale’. A cosa sarebbe servita la *Lex Scribonia*? Aveva un’utilità pratica? L’idea di Branca³⁵, secondo cui questa funzione sarebbe consistita nel generico *favor libertatis*, non appare convincente. In realtà, la domanda riguardo alla funzione della legge è connessa alla più generale questione delle funzioni della legislazione comiziale in età repubblicana. È possibile escludere “che si sia votata una legge solo per applicare o per confermare nuove concezioni giuridiche per cui... sarebbe stata adeguata l’azione della scienza giuridica romana”?³⁶. Potevano, le leggi, avere un’utilità non solo pratica, ma anche teorica, di tipo “giurisprudenziale”? Capogrossi recepisce un’intuizione di Michael Rainer³⁷, secondo cui, nell’età della sua emanazione, l’usucapione, con la nuova disciplina dei suoi requisiti, avrebbe perso “l’originario valore ‘dirompente’ rispetto all’assetto fondiario”³⁸. “Non un interesse pratico dunque andrebbe ricercato per la introduzione della legge, ma una prospettiva interna alla giurisprudenza romana”³⁹.

Alla fine, la soluzione proposta da Capogrossi per il ‘mistero’ della *Lex Scribonia* va cercata in un’analogia con la disciplina degli *interdicta* (materia, questa, di cui egli è uno dei massimi conoscitori mondiali, così come lo è stato il suo degno “compagno di strada” Luigi Labruna, che ricordiamo, in questa sede, con rimpianto e gratitudine). Si può immaginare, conclude infatti il Maestro, “relativamente all’*usucapio libertatis*, una fase analoga a quanto quasi certamente ebbe a determinarsi a proposito della tutela interdittale, dove le nuove figure dovettero essere escluse *ab origine* da essa, a differenza dei *iura itinerum et aquarum* appunto. Ma, a differenza di quanto si verificò per gli interdetti, dove i due diversi regimi coesistettero a lungo, la persistenza dell’usucapione per gli *itineri* e le *aquae* venne troncata dall’intervento della legge. E questa legge non poteva che riferirsi *nominatim* alle figure per cui sussisteva appunto *ab origine*: gli *itineri* e le *aquae*”⁴⁰.

Un’altra tappa fondamentale del percorso di investigazione di Capogrossi Colognesi in tema di proprietà fondiaria è rappresentata dal menzionato volume, edito nel 2002, su *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell’Italia romana*, con sottotitolo *L’ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*.

Il libro è dedicato alla particolare natura dei *pagi* romani, e rappresenta la sintesi e il punto di approdo di una ricerca pluridecennale, già precedentemente sfociata in precedenti lavori, che vengono in questa grande opera rivisti e proposti in chiave unitaria.

Colpisce, dell’analisi del Maestro, l’ampiezza dello spettro temporale (che, partendo dall’età preromana, abbraccia le stagioni della prima età civica, della repubblica, del principato, fino alla fine del mondo antico e al Medio Evo), nonché di quello etnico e geografico (che porta l’autore a esaminare le diverse realtà dei *pagi* italici, liguri, celti, sanniti, capuani).

³⁵ G. BRANCA, *La “lex Scribonia e la tradizione delle servitù prediali*, in *Rivista di diritto civile* 1/1 (1950) 1ss.

³⁶ *Proprietà* cit. 103.

³⁷ *Die “lex Scribonia” und die Entstehung der Prädialservituten*, in *ZSS.-RA.* 108 (1991) 223ss.

³⁸ *Proprietà* cit. 197.

³⁹ *L.u.c.* 107.

⁴⁰ *Ib.* 125.

Il libro (ma ciò si può dire, forse, di tutte le opere del Maestro) è anche una grande opera di storia della storiografia, dal momento che sottopone ad attenta analisi tutte le principali visioni dei *pagi* succedutesi nell'ultimo secolo e mezzo. La disamina parte dalle *Gromatiche Institutionen* del Rudorff, del 1852⁴¹ (opera considerata da Capogrossi come un *incipit* dello “studio sistematico della storia delle forme romane di organizzazione e divisione del territorio”⁴²). In questa trattazione la figura dei *pagi*, nota Capogrossi, appare sostanzialmente marginale, in quanto considerata mero elemento di un *oppidum*, “nel cui *territorium* i *pagi* e i *vici* solo ancora come villaggi o comprensori territoriali (*Feldmarken*) sussistono”⁴³.

Sarà solo col Mommsen, già nelle prime edizioni dello *Staatsrecht*, che emergerà “la piena evidenza del *pagus* come elemento significativo della primitiva organizzazione sociale e territoriale romana”⁴⁴, e la figura del *pagus* si intreccerà “con un insieme di situazioni inerenti alla storia arcaica romana, incidendo sulla formulazione della nota teoria sull'originario carattere collettivistico delle forme di pertinenza e di sfruttamento della terra”⁴⁵. Naturalmente, anche la visione del Mommsen sarebbe stata superata. Quanto alla ricostruzione di Capogrossi, essa è sintetizzata nell'ultimo paragrafo del libro, significativamente intitolato *Una conclusione come un nuovo inizio*.

La storia dei *pagi* e dei *vici*, come recita il titolo del volume, è una storia di “persistenza” e “innovazioni”, oltre che di una perenne difficoltà (o ambiguità) di inquadramento istituzionale. Con l'emergere della “figura forte del villaggio”, si viene imponendo la saldatura tra *vicus* e *pagus* “in un rapporto organico e necessario..., facendo del secondo il territorio del primo. Ma ci troviamo... nella fase in cui la campagna ‘urbanizzata’ organizzata, insieme alle terre centuriate, *per pagos*, tende a mutare fisionomia, allontanandosi dalla centralità cittadina”⁴⁶. Ma ben diversi, ancora, saranno il regime gromatico del tardo impero, così come la connotazione giuridica dei villaggi e compascui medievali.

In realtà, ammette lo studioso alla fine della sua ricerca, “il *pagus* non è un dato solo materiale”, e non è possibile “perseguirne l'identificazione archeologica sulla base della sua unità morfologica... La storia del *pagus*... è anzitutto una storia istituzionale, assai più difficile da decifrare per la insufficienza di quei dati che potrebbero a loro volta meglio illuminare il materiale studiato dagli archeologi”⁴⁷.

“Si tratta – conclude il Maestro – di impegnarsi... in una collaborazione complessa e difficile il cui valore, tuttavia, dipenderà essenzialmente dalla correttezza del modo in cui i quesiti verranno posti alle varie testimonianze a nostra disposizione. Certo, domande senza risposta o con insufficienti risposte non sono troppo gratificanti per lo storico. E

⁴¹ A. A. F. RUDORFF, *Die Schriften der römischen Feldmesser*. 2. *Gromatiche Institutionen*, Berlin 1852.

⁴² *Persistenza* cit. 83

⁴³ *L.u.c.*

⁴⁴ *Ib.* 84.

⁴⁵ *L.u.c.*

⁴⁶ *Ib.* 250.

⁴⁷ *L.u.c.*

Interventi

tuttavia è meglio porsi domande giuste, anche senza riuscire a raggiungere soluzioni adeguate, che inseguire certezze false e inconsistenti”⁴⁸.

Una conclusione che ci permettiamo di indicare, per il suo alto significato morale, come essenza del mirabile percorso di ricerca di Capogrossi Colognesi. Uno studioso che, ancora in piena attività, ci darà certamente ancora molti frutti della sua missione di ricercatore, e che è tra i pochi studiosi del nostro tempo a meritare, usando il titolo del famoso libro di Marc Bloch, una vera e propria “apologia dello storico”.

⁴⁸ *L.u.c.*